
L'utilizzo di fotografie in rete: problematiche di diritto d'autore e soluzioni commerciali











Nomi di dominio (www.....) e marchi

sito
(testi,
immagini,
audio-video)

Contenuti del

Veste grafica e layout (c.d. look and feel)

linguaggio di programmazio ne e codice sorgente (parte non visibile)

Avv. Vieri Canepele © 2021 Studio Bugnion Normativa e disciplina a tutela del SITO WEB altrettanto integrata e complessa

Nomi di dominio e marchi

> Norme su contraffazione del marchio e normativa amministrativa



Contenuti del sito (testi, immagini)



diritti d'autore

(L. 633/1941)





Veste grafica e layout (c.d. look and feel)



diritti su design registrato e non registrato



linguaggio di programmazio ne e codice sorgente



diritti d'autore (brevetti?)



L. 633/1941 (L.D.A)



FOTOGRAFIE (semplici)



OPERE FOTOGRAFICHE

Avv. Vieri Canepele © 2021 Studio Bugnion Art. 87 L. 633/1941 (L.D.A)



«... immagini di *persone* o di aspetti, elementi o fatti della *vita* naturale e sociale... comprese le riproduzioni di arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche...»

NON fotografie di scritti, documenti, oggetti materiali, disegni tecnici

Avv. Vieri Canepele © 2021 Studio Bugnion Art. 88 L. 633/1941 (L.D.A)



D.A. sulle FOTOGRAFIE (semplici)

- Diritto di riproduzione, diffusione e spaccio
- " per le immagini di persone, entrano in gioco i diritti della personalità e/o privacy del soggetto ritratto
- " per le fotografie di opere d'arte, possono entrare in gioco i diritti previsti dal Codice dei beni Culturali e Paesaggistici (D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 - autorizzazione autorità competente + pagamento canone di uso)

Art. 90 L. 633/1941 (L.D.A)



CONDIZIONI di tutela delle FOTOGRAFIE (semplici)

La fotografia deve riportare le seguenti indicazioni:

- nome del fotografo
- anno di produzione della fotografia
- nome autore opera d'arte fotografata (eventuale)

DURATA: 20 anni dalla produzione della foto

Art. 91 L. 633/1941 (L.D.A): ECCEZIONI AL D.A. sulle fotografie



- Uso scolastico, didattico e in generale nelle opere scientifico/didattiche (!! DSA sugli usi dell'opera in formato digitale)
- Uso personale (di persona fisica) e finalità non commerciale (art. 70 L.D.A)
- Uso di critica e discussione (art. 70 L.D.A.)
- uso per interesse pubblico e di informazione (es. foto personaggio noto)
- Uso che non costituisce atto di concorrenza (tantomeno sleale)
- SALVO EQUO COMPENSO

Art. 2 n. 7, L. 633/1941 (L.D.A): LE OPERE FOTOGRAFICHE



- Carattere creativo come espressione della personalità dell'autore, delle sue scelte stilistico/artistiche
- valore artistico/compositivo? È un quid pluris? Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, la n. 2539 del 2020 su 'Lupo che ulula' di Daniel Cox

- DURATA: 70 anni p.m.a. (art. 25 L.D.A.)

LE OPERE FOTOGRAFICHE

ECCEZIONE ai D.A.: copia ad uso strettamente personale e senza finalità commerciale e altre finalità (scientifica, didattica, ecc.)

- Utilizzo come screen saver del proprio pc
- Pubblicazione sul proprio sito web

Art. 4 L.D.A.: le opere fotografiche non potranno essere **modificate o** adattate neppure, ad esempio, mediante cambio di risoluzione, cambio delle tonalità cromatiche, mediante applicazione di filtri, ecc. A MENO CHE non costituiscano un rifacimento sostanziale ed a sua volta creativo

DIRITTI MORALI del FOTOGRAFO: la PATERNITA'



Al di là dei requisiti di tutela della fotografia (semplice e/o opera fotografica), la condivisione del materiale fotografico, anche sul web, deve permettere ai terzi di risalire al vero autore, nonché alla data di creazione e all'eventuale titolo o nome dell'opera

😉 NO alla falsa attribuzione di paternità

DIRITTI PATRIMONIALI del FOTOGRAFO

- derivano dall'obbligo del suo <u>consenso</u>, qualora sussistano i requisiti di tutela
- a titolo oneroso o gratuito
- Equo compenso comunque in caso di usi che rientrano nelle eccezioni ai d.a.
- !!!! può coesistere con i diritti CONNESSI di sfruttamento della fotografia di terzi soggetti (es. datore di lavoro del fotografo; agenzia cessionaria)

DIRITTI PATRIMONIALI del FOTOGRAFO e/o di altri SOGGETTI?

Es. fotografia indubbiamente artistica di una *modella* quando il fotografo lavora per un'agenzia che cura anche la distribuzione della foto

Art. 96 - 98 L.D.A. il RITRATTO FOTOGRAFICO

I SOCIAL (es. FACEBOOK) e l'opzione CONDIVIDI

Quando pubblichiamo delle fotografie o delle riproduzioni video personali su Facebook, si autorizza la CONDIVISIONE con altri utenti (funzione "condividi") A CONDIZIONE CHE:

- a) La condivisione sia INTERNA al social network;
- b) si richiami la fonte originaria del contenuto multimediale

- c) MA rientra anche la condivisione SU ACCOUNT per attività COMMERCIALE?
- d) ...Sono tutti parametri modificabili

MA...



la condivisione <u>al di fuori di</u> Facebook deve avvenire nel rispetto delle norme generali sul copyright

<u>Instagram e il Regram : è lecito ri-postare foto di altri utenti?</u>

INSTRAGRAM COME «ALL RIGHTS RESERVED» SYSTEM IN CAPO ALL'UTENTE AUTORE DEL POST FOTOGRAFICO



Su Instagram, l'utilizzo e la riproduzione di un'opera di qualsiasi tipo di terzi sono legati all'autorizzazione concessa da parte del proprietario dei diritti sui contenuti, che garantisce di esserne autore o titolare legittimo

Manleva negli Instagram Terms of Use rispetto a violazioni di diritti di terzi!

L'utente afferma e garantisce: (i) di essere proprietario dei Contenuti pubblicati sui Servizi o tramite essi o di avere comunque il diritto di concedere i diritti e le licenze stabiliti nelle presenti Condizioni d'uso; (ii) che la pubblicazione e l'uso dei Contenuti sui Servizi o tramite essi rispetta, non abusa o trasgredisce i diritti di terzi, inclusi, a titolo esemplificativo, il diritto alla privacy, i diritti di pubblicità, i copyright, i marchi commerciali e/o eventuali diritti di proprietà intellettuale;

......

ALL RIGHTS RESERVED SYSTEM =

↓

Per evitare problemi, richiedere sempre l'autorizzazione all'autore, specialmente se l'utilizzo (o re-post) non ha finalità esclusivamente personali o che rientrano nelle eccezioni

Come richiedere il consenso?

- a) scrivere un messaggio all'autore del contenuto che si vuole *regrammare*, ottenendo il suo consenso al reimpiego dei contenuti o
- b) meglio, sottoscrivere un contratto, vero e proprio;

Avvertenza

Se c'è un contratto...


inserire nel contratto la possibilità di poter utilizzare liberamente i contenuti generati (anche influencer o brand ambassador) per re-gram (o re-post).

Come richiedere il consenso?


Contratto?

...ma non sempre ce ne sono i tempi o i mezzi......quindi?

c) meglio ancora commentare il contenuto di interesse, complimentandosi con l'utente (attribution), e chiedendogli il permesso di ri-postarlo sul proprio profilo principale o istituzionale




Dopo l'approvazione scritta fare un regram che tenga visibile nella foto l'autore, eventualmente anche taggandolo (attribution) nella didascalia testuale dei post.




Es. **Mulino Bianco** (Barilla) ha messo in piedi un'operazione basata sui *regram* di influencer coinvolti per produrre scatti e fotoritocchi di qualità.



Es. Philadelphia Italia (Kraft Foods) fino a poco tempo fa periodicamente pubblicava post di utenti con diversi livelli di seguito.



Es. **EasyJet**, che si racconta pubblicando nel proprio profilo internazionale foto quasi esclusivamente create degli utenti in volo o durante la permanenza in mete raggiunte con questo vettore, ringraziandoli per l'assenso.



... ma il consenso può essere anche preventivo

CREATIVE COMMONS LICENSES (creativecommons.org)



CREATIVE COMMONS LICENSES

Step 1: Check Conditions



CC by Attribution



CC nc Non-Commercial



CC nd No Derivatives



CC sa Share Alike

Step 2: Select License



CC by Attribution



CC by-sa Attribution & Share Alike



CC by-nd Attribution & No Derivatives



CC by-nc Attribution & Non-Commercial







CC by-nc-sa Attribution, Non-Commercial & Share Alike







CC by-nc-nd Attribution, Non-Commercial & No Derivatives

CREATIVE COMMONS LICENSES

CC license type

CC BY (Attribution): This is the simplest type of CC license; the user is only required to provide the name of the author. Works with this type of CC license can be *edited* (but no obligation to Share Alike variations) and can *also be used for commercial purposes*.

CC BY-SA (Attribution & Share Alike): All above + obligation to Share Alike


CC BY-ND (Attribution & No Editing): Images with this CC license may not be edited. Unprocessed, however, these images can be used for commercial purposes. No obligation to share alike.

CC BY-NC (Attribution & No Commercial Use): This CC license restricts images to non-commercial use only. Images with this license, therefore, cannot be used for commercial purposes, such as in an online shop or for products for resale.

CC BY-NC-SA (Attribution, No Commercial Use & Share Alike): This CC license only permits non-commercial use of an image. In addition, edits of the work may only be passed on under the same conditions.

CC BY-NC-ND (Attribution, No Commercial Use & No Editing): With this CC license, images may only be used for non-commercial purposes. Editing the original work is not permitted (therefore, no SA obligation).

CREATIVE COMMONS on INSTAGRAM (i-am-cc.org)



fancycookinmofo

kiwithing

[ancycookinmofo]

wearwild

wearwild

tanmay_roy

guillermourkijo

ertugrulalparman

CREATIVE COMMONS LICENSES

CC license on other major Photo-Sharing platforms

Flickr: Digital images and short videos can be uploaded and shared directly to Flickr. The Vancouver-based company offers its users various Creative Commons contracts to easily regulate rights of use.

Fotolia: Acquired by Adobe Stock in 2015, Fotolia sells so-called royalty-free images in the form of single downloads or in subscription based packages.

Pixabay: This platform currently has about 1.4 million images in their database and they offer a high-quality, free alternative to traditional stock photo platforms.

Illecita diffusione di immagini su internet: RIMEDI GIUDIZIALI: azione civile d'urgenza

1) AZIONE INIBITORIA

Azione preventiva finalizzata a porre fine al comportamento lesivo già in essere, non consentendone la continuazione né tanto meno la ripetizione (rimozione immediata delle immagini o dei video)

2) RISARCIMENTO DEL DANNO



Corrispettivo che il soggetto avrebbe potuto ottenere se avesse acconsentito a terzi lo sfruttamento della propria immagine a fini pubblicitari e commerciali (MAGGIORATO), oltre eventuali danni di immagine, reputazione

TUTELA PENALE

DIFFAMAZIONE


TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 167 Cod. Privacy)



Se la pubblicazione illecita dell'immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, chi l'ha diffusa, oltre a dover risarcire il danno, deve rispondere anche del reato di diffamazione aggravata e rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro


Chiunque pubblica immagini altrui senza consenso per trarne un profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno, risponde del reato di trattamento illecito di dati, punito con la reclusione fino a 1 anno 6 mesi

RESPONSABILITA' DEGLI I.S.P. Servizi di assistenza 'interni' e complaint (Dir. Copyright 17.9 «... effective and expeditious complaint and redress...)




contraffazione on-line di marchio e RESPONSABILITA' DEGLI I.S.P.


Servizi di assistenza 'interni' e complaint



contraffazione on-line di marchio e RESPONSABILITA' DEGLI I.S.P.

Servizi di assistenza 'interni' e complaint





Grazie per l'attenzione

Avv. Vieri Canepele, LL.M.

vieric@libero.it

canepele@bugnion.eu